

## **ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 27/10/2022**

**Oggetto:** MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N 20 DEL 19/10/2022 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE

### **IL SINDACO**

#### **Visti**

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

#### **Preso atto che**

- Il Comune di Rho è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

#### **Visti**

- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

#### **Visti**

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

### **Considerato che**

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

### **Considerato altresì che**

- Le temperature registrate sul territorio della Città Metropolitana di Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.

### **Considerato altresì che**

- Il Comune di Rho è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, facendo scattare l'attivazione delle limitazioni temporanee di primo livello;

### **Ritenuto pertanto che**

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

### **Visti pertanto:**

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art 7 della DGR XI-3502 DEL 05/08/2020;
- L'art 14 della DGR XI-5360 DEL 11/10/2021,

- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- L'art. 71 dello Statuto del Comune di Rho;
- Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici come definiti dal D.Lgs 48/202 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio:

- a) Riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023;
- b) Funzionamento massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzino sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- c) Riduzione di 1 °C della temperatura dell'aria indicata all'art 3 comma 1, del DPR n.74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili e 19°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici:

Sono fatte salve le deroghe vigenti:

- Per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/202;
- Per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione anche mediante il sito internet comunale.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Andrea Orlandi